



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/04/67/2/2251

Roma, data protocollo

24/05/2015

**OGGETTO:** Schema di decreto del Ministro dell'Interno di modifica del D.M. 29 luglio 1998, n. 321 recante: *"Regolamento recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza"*.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (M.P.)-ANIP ITALIA SICURA (Pnfd)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 164/2002, lo schema di decreto del Ministro dell'Interno di modifica del D.M. 29 luglio 1998, n. 321 unitamente alla scheda illustrativa, con preghiera di far pervenire le proprie osservazioni entro e non oltre il 5 giugno p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
( Tommaso Ricciardi )



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'interno di modifica del D.M. 29 luglio 1998, n.231 recante: "Regolamento recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza".

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di stato che espleta funzioni di polizia, stabilisce all'art. 31 bis che l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegua nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo, e per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, rivesta la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del previsto titolo di studio.

Il comma 3 del medesimo articolo rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la fissazione delle modalità di svolgimento del concorso, compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice.

Il decreto del Ministro dell'interno 29 luglio 1998, n.321, nel disciplinare il concorso interno per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, prevede all'articolo 3 comma 2 che, "E' escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del d.P.R. 10 gennaio



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1957, n.3, il personale sospeso cautelaramente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a <<buono>>".

Una puntuale ricognizione del quadro normativo vigente in materia di procedure concorsuali interne, evidenzia che solo nel caso di concorso interno per la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza non è prevista, quale condizione di esclusione dal concorso, la circostanza che il candidato non sia stato destinatario, entro un determinato periodo di tempo, di sanzioni disciplinari quali la deplorazione o altra più grave.

Infatti, la previsione di tale requisito di ammissibilità nell'ambito degli altri concorsi interni, previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli direttivi e non del personale della Polizia di Stato, è recepita nei relativi bandi concorsuali di attuazione della disciplina delle corrispondenti norme primarie.

Seppure con alcune differenze, quale il fattore temporale che spazia tra i due ed i tre anni precedenti, nonché le fattispecie disciplinari, in particolare: "deplorazione o altra più grave sanzione" in luogo di "sanzioni più gravi della deplorazione", tale causa di esclusione è comunque inserita in tutte le procedure concorsuali interne citate.

L'assenza di un'analogha previsione del D.M. n.321/1998 determina evidenti ricadute negative sulla coerenza complessiva dell'ordinamento interno, aggravata, peraltro, dalla disparità di trattamento rispetto a chi partecipa alla parallela procedura di accesso per merito comparativo.

Infatti, si osserva che il D.P.R. 24 aprile 1982, n.335, all'art.61, contiene il testo della norma generale in materia di scrutini del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, dispone che "non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che, nei tre anni precedenti abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione".

Se si considera che la citata causa ostativa è stata trasfusa nei criteri di massima per l'espletamento delle procedure di scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

determinando una evidente disparità di trattamento rispetto a chi partecipa alla parallela procedura concorsuale interna, ben si comprende l'esigenza di sanare l'asimmetria normativa esistente in un'ottica di armonizzazione ordinamentale e di garanzia del principio di parità di trattamento.

In relazione a quanto sopra, la modifica del decreto ministeriale n.321/1998, di cui si propone l'unito schema di regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è finalizzata a prevedere tra i requisiti di ammissione al concorso interno per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il non aver riportato nel triennio antecedente sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Nel dettaglio lo schema di provvedimento consta di un articolo che interviene sull'art.3, comma 2, del D.M. n.321/1998 per integrare la disposizione nel senso sopra illustrato.

Infine si comunica che non si ravvisa alcun onere finanziario derivante dall'adozione del provvedimento in argomento.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e, in particolare, l'articolo 31 bis in base al quale l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo e per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del titolo di studio prescritto;
- VISTO il proprio decreto 29 luglio 1998, n. 321 recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
- CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del citato D.M. n. 321 del 1998, adottato ai sensi dell'articolo 31 bis del citato D.P.R. n. 335 del 1982, non prevede quale causa di esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esami, per la promozione a ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l'assenza di sanzioni disciplinari quali la deplorazione o altra più grave;
- CONSIDERATO che il cennato requisito di ammissibilità risulta previsto per tutte le altre tipologie concorsuali interne, sicchè la mancata previsione per il concorso interno sopraindicato ha evidenti

ricadute negative sulla coerenza complessiva dell'ordinamento interno;

VISTO

altresì, l'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che prevede la non ammissione a scrutinio del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale, nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso, abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;

CONSIDERATO

che tale causa di esclusione, in quanto trasfusa tra i criteri di massima per l'espletamento, tra le altre, della procedura di scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, crea disparità di trattamento rispetto a chi partecipa alla parallela procedura concorsuale interna;

RILEVATA

l'esigenza di sanare l'asimmetria normativa esistente nell'ambito delle procedure di progressione interna alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato in un'ottica di armonizzazione ordinamentale e di garanzia del principio di parità di trattamento;

RITENUTA

la necessità di prevedere tra i requisiti di ammissione al concorso interno per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il non aver riportato nel triennio antecedente sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;

VISTO

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO

il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

UDITO

il parere del Consiglio di Stato n....., espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

DATA

comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. .... in data .....

adotta

il seguente regolamento:

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dell'interno 29 luglio 1998, n. 321, concernente il "Regolamento recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza".

1. Al decreto del Ministro dell'interno 29 luglio 1998, n. 321, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2:

- dopo la parola << buono >> sono aggiunte le seguenti << e non sia stato destinatario di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione >>.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO